

**FALLIMENTO IN ESTENSIONE DI SOCIO OCCULTO DI SOCIETA' DI
PERSONE – UN CASO CONCRETO
COMMENTO ALLA SENTENZA N. 1751/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI
FIRENZE**

**CONTRIBUTO DEL DOTT. ROI GIORGI – COMPONENTE COMMISSIONE DI STUDIO SUL
FALLIMENTO**

La Curatela del Fallimento della Società XXXXX aveva rilevato che, dopo una trasformazione della società da società in nome collettivo a società in accomandita semplice e la cessione della quota di partecipazione nella stessa, l'ex socio aveva tenuto inequivocabili comportamenti gestori, propri dei soci accomandatari, e quindi aveva richiesto, ed ottenuto, il fallimento in estensione del socio occulto.

Questi aveva impugnato la sentenza dichiarativa di fallimento, eccependo che il suo comportamento era stato suggerito e, in qualche modo, imposto da un soggetto terzo (un professionista) che, sfruttando la sua prostrazione e soggezione psicologica, ne aveva ispirato il comportamento nel tentativo dichiarato di evitare il fallimento dell'impresa; di fatto, secondo la tesi difensiva del fallito in estensione, egli era un mero esecutore materiale dell'altrui volontà, qualificandosi, nel reclamo, come semplice "prestanome".

La sentenza in commento, ponendosi nel solco della giurisprudenza maggioritaria ha confermato il fallimento, affermando che *"ai fini dell'estensione del fallimento deve aversi riguardo: a «un complessivo atteggiarsi idoneo ad ingenerare nei terzi un incolpevole affidamento in ordine all'esistenza di un vincolo societario» (ex plurimis cass. 14580-10); all'operare «in modo da ingenerare l'opinione che «una persona agisca come socia, «suscitando il legittimo affidamento sull'esistenza della società, affidamento che, per il principio di tutela della buona fede dei terzi e dell'apparenza del diritto, attribuisce a coloro che si comportino esteriormente come soci la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte, come se la società esistesse» (ex plurimis cass. 4529-08)"*.

La Corte, sulla base di questi consolidati principi, ha riconosciuto prevalenti i comportamenti "tipici" del fallito, che risultavano pacifici dagli atti di causa, rispetto alla deduzioni dello stesso circa il proprio ruolo di esecutore della volontà di un terzo, mancando, nel caso in questione, la prova che la condotta posta in essere dal fallito fosse dipesa da una violenza subita dal terzo.

Pare potersi concludere, dalla sentenza in commento, che si debba distinguere fra un consiglio, ancorché pressante e perentorio, di porre in essere determinati comportamenti (in questo caso: per evitare il fallimento) e la violenza di cui all'art. 1435 c.c. che incide in maniera determinante sulla volontà di chi la subisce, impedendogli di sottrarsi ai comportamenti irregolari suggeritigli.